

RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI DELLE IMPRESE IN ORDINE A TALUNI
ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA

1. Termine per la presentazione delle domande.

QUESITO:

Come si coordina il punto 2 della Circolare - che stabilisce che “Le domande di accesso al credito d'imposta devono *pervenire*, a pena di inammissibilità, con le modalità fissate dal citato D.P.C.M. n. 318 del 2004, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare.” - con l'art. 1 del D.P.C.M. citato che impone alle imprese di “*presentare*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda...”?.

RISPOSTA:

La formulazione della circolare non lascia spazio a dubbi circa il fatto che le domande debbano effettivamente pervenire al Dipartimento entro il termine stabilito; peraltro, è agevole ovviare ad ogni possibile incertezza ricorrendo – in alternativa alla spedizione postale - all'invio per posta elettronica certificata, all'indirizzo archivio.die@mailbox.governo.it ed al formato .PDF per la documentazione allegata, in accordo con la più recente normativa di carattere generale sulle modalità di scambio di atti e di informazioni tra privati e con le pubbliche amministrazioni.

2. Dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

QUESITO:

L'Allegato B della domanda reca il modello con l'elenco delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio che il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve sottoscrivere in relazione ai requisiti richiesti ed alle informazioni necessarie all'istruttoria; nell'elenco non figura l'ulteriore dichiarazione sostitutiva chiesta al punto 5. della Circolare (concernente la circostanza che l'impresa richiedente non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato precedenti aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea).

Può quest'ultima dichiarazione essere resa insieme alle altre (con un unico modello) evitandone una separata?

RISPOSTA:

Si ritiene che le prescritte dichiarazioni sostitutive di atto notorio possano certamente essere rese con un unico atto, posto che questa circostanza non ha rilievo sul valore giuridico e sulle conseguenze legali di ogni dichiarazione.

3. Inserzioni pubblicitarie e costo della carta utilizzata per la pubblicazione delle stesse.

QUESITO:

Al punto 3. della Circolare si stabilisce che la spesa sostenuta per l'acquisto della carta - ammissibile al calcolo della detrazione d'imposta - deve essere depurata da quella corrispondente alla carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie. Di conseguenza, al punto 4. della Circolare si stabilisce che nella certificazione dei costi sostenuti sia evidenziato il costo della carta calcolato detraendo quello relativo alla carta impiegata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie.

Al riguardo, le imprese chiedono:

- **A:** se possa utilizzarsi, ai fini dell'identificazione degli spazi pubblicitari, ed in assenza di una definizione normativa di pubblicità per la carta stampata, la nozione di pubblicità contenuta nel D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) che all'art. 2, comma 1, lettera *ee*), definisce la pubblicità televisiva come "*...ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;*". Adottando tale definizione, rimarrebbero esclusi dalla nozione di pubblicità (e quindi compresi nel calcolo della carta utile per il credito d'imposta) i necrologi, i messaggi politico-elettorali, la pubblicità legale, la comunicazione istituzionale e quella sociale, dato che in questi casi mancherebbe la caratterizzazione commerciale o industriale dell'attività nonché lo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi.

- **B:** se, ai fini del calcolo della carta utilizzata per le inserzioni pubblicitarie, si possa procedere a calcolare la percentuale di pagine pubblicitarie sul totale della foliazione annua della testata (consentendo un determinato margine di errore) ed imputare la medesima percentuale al costo complessivo della carta utilizzata per la stampa della testata.

RISPOSTA:

- **A:** l'utilizzazione, ai fini del credito d'imposta, della definizione di pubblicità di cui al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici non appare adeguata, sia per la specificità della disciplina dei media audio-visivi, in coerenza con la loro diversità rispetto alla carta stampata, sia per la peculiarità del credito d'imposta, che costituisce una forma di sostegno alle imprese editoriali, regolamentata nel quadro di compatibilità dei principi e delle norme comunitarie.

Va premesso che la stessa disciplina primaria del credito d'imposta prevede l'esclusione dal beneficio delle testate che contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50% dell'intero stampato su base annua (art. 4, comma 183, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sul punto, la Commissione europea -

giudicando insufficiente tale clausola - ha richiesto che fosse comunque prevista l'esclusione *tout-court* della carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie. In sostanza, tale esclusione sembra rispondere all'esigenza di depurare il calcolo da quei costi ai quali può collegarsi una specifica remunerazione costituita dall'introito pubblicitario. Se tale è la *ratio* dell'esclusione, si ritiene che vadano escluse tutte le tipologie di inserzioni pubblicitarie che sono pubblicate dietro pagamento di un corrispettivo economico, il che avviene anche per i necrologi, per i messaggi politico-elettorali, per la pubblicità legale, per la comunicazione istituzionale e per quella sociale.

- **B:** il metodo di calcolo proposto appare corretto (percentuale di pagine pubblicitarie sul totale della foliazione annua della testata). Non può invece accordarsi, in assoluto, un margine di errore relativo ai predetti calcoli, che naturalmente richiedono l'utilizzo di strumenti informatici adeguati.

4. Termine per l'invio della sola certificazione dei costi (per le imprese non tenute alla presentazione del bilancio certificato)

QUESITO:

Per le imprese non quotate in Borsa, che devono presentare la sola certificazione del costo della carta, non è stato stabilito il relativo termine di presentazione (per le altre imprese, l'art. 1, comma 1, lettera *d*) del D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318, richiamato nella Circolare, stabilisce che l'impresa presenta il bilancio certificato nel termine di trenta giorni dalla sua approvazione).

RISPOSTA:

Per le imprese tenute alla presentazione della sola certificazione del costo della carta, il termine di presentazione potrebbe essere fissato al 30 giugno p.v., in modo da uniformarlo alla tempistica delle imprese quotate che hanno l'obbligo di approvare entro quella data il proprio bilancio. Anche in questo caso si ritiene opportuno suggerire l'impiego della trasmissione con posta elettronica certificata all'indirizzo archivio.die@mailbox.governo.it ed il formato .PDF per la documentazione allegata.

5. Carta acquistata da soggetti diversi dall'editore.

QUESITO:

L'art. 4, comma 182, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 stabilisce, tra l'altro, che nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio. Può ritenersi soddisfatta la condizione posta dalla legge qualora, nella fatturazione emessa da un'impresa che abbia fornito

all'editore sia la carta che il servizio della stampa, sia indicato distintamente il costo della carta da quello relativo agli altri beni o servizi?

RISPOSTA:

Si ritiene che la distinzione, anche nell'ambito di un'unica fattura, del costo della carta rispetto ad eventuali altri costi fatturati, sia sufficiente a soddisfare la prescrizione legislativa, ove siano chiari la quantità di carta fornita (o direttamente utilizzata dallo stampatore) ed il relativo costo, rispetto ai costi degli altri beni e/o servizi.